

Formazione in servizio del personale docente ai fini
dell'inclusione degli alunni con disabilità
ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021

Ufficio XI Ambito territoriale di Reggio Emilia
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio XI Ambito territoriale di Reggio Emilia

Integrazione e Sostegno

Attività, funzioni e azioni alle scuole

Referente: Antonietta Cestaro

integrazione.sostegno.re@istruzioneer.gov.it

Supporto all'inclusione scolastica; Organico di sostegno; Partecipazione GLH e GLIP; Progetti e iniziative per la tutela e lo sviluppo dell'inclusione, con particolare riguardo alle situazioni di disabilità; Problematiche DSA e BES; Partecipazione ai gruppi di lavoro attinenti, anche interistituzionali; Scuola in ospedale, in carcere, istruzione domiciliare; Integrazione degli studenti stranieri, partecipazione a gruppi di lavoro attinenti, anche interistituzionali.

La formazione in servizio, come indicata dal D.M. 188 del 21 giugno 2021, è un'opportunità fornita ai docenti impegnati nelle classi con alunni con disabilità e non specializzati sul sostegno e riguarda le tematiche inclusive.

Il percorso formativo è suddiviso in 2 fasi

- ▶ **1^ fase** comune a carattere regionale per un totale di 9 ore
- ▶ **2^ fase** a carattere provinciale coordinata dalle Scuole Polo per la formazione in collaborazione con l'Ufficio di Ambito Territoriale per un totale di 16 ore

L'erogazione del percorso sarà:

- ▶ in modalità a distanza asincrona
- ▶ in modalità a distanza sincrona
- ▶ momenti laboratoriali in presenza

... per complessive 25 ore.

La presenza online per la fruizione dei materiali in video sarà registrata automaticamente dalla piattaforma e successivamente verranno inviate le attestazioni.

Struttura del Percorso a carattere provinciale:

- 2 ore introduttive a cura dell'Ufficio di Ambito territoriale
- 2 ore a cura delle Scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto, inerenti alle azioni di supporto alle istituzioni scolastiche nelle tematiche dell'inclusione, da fruire in modalità asincrona, su piattaforma da definire
- 4 incontri da 2 ore ciascuno, 8 ore in totale, dedicati ad approfondimenti su temi specifici di maggior impatto nelle nostre classi, quali i disturbi oppositivi-provocatoria, i disturbi dello spettro autistico, i disturbi misti, il ritardo cognitivo, le comorbilità
- 2 incontri da 2 ore ciascuno dedicati al Progetto Educativo Individualizzato

I Centri territoriali di supporto CTS

Sono istituzioni scolastiche di riferimento per consulenza, la formazione, il collegamento e il monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.

Nella provincia di Reggio Emilia il CTS è presso l'IIS Galvani Iodi.

Struttura del Percorso a carattere regionale

- 9 ore a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio III, del Servizio Marconi, dei Referenti della Sanità regionale, inerenti alla normativa, agli scenari, al quadro di contesto nell'inclusione, da fruire in modalità asincrona "on demand" sulla piattaforma GoToWebinar dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

La piattaforma consentirà il rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsisti. Le registrazioni saranno fruibili entro il 18 dicembre p.v.

I link saranno disponibili nei prossimi giorni.

La provincia di Reggio Emilia: gli alunni, le risorse
ALUNNI CON DISABILITA'
A.S.2021.22

SCUOLA	N. TOTALE ALUNNI	N. ALUNNI con DISABILITA'	%
Scuola dell'Infanzia Statale	3.255	54	1,6%
Scuola Primaria Statale	22.816	1044	4,5%
Scuola Secondaria di I Grado Statale	15.534	741	4,7%
Scuola Secondaria di II Grado Statale	23.265	905	3,8%
TOTALE	64.870	2.744	4,2%

La provincia di Reggio Emilia: gli alunni, le risorse

Il Personale Docente della scuola statale A.S.2021.22

Posti comuni comprensivi di spezzoni	Posti di sostegno escluse le deroghe	Posti di sostegno in deroga	Totale
5643	875	741	7259

I POSTI IN DEROGA

La **sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle parti in cui rispettivamente:

- viene fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;
- viene esclusa la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

In conformità a tale pronuncia, l'art.19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che "l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", tiene fermo il principio secondo cui "è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica". Conformemente alla menzionata pronuncia della Consulta, l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente può attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'art. 3 –comma 3- della legge 104/1992.

Da dove siamo partiti

1 – La logica dell'esclusione

Legge Casati 1859: istituzione scuola pubblica obbligatoria, gratuita fino alle elementari.

2 – La fase dell'isolamento

Riforma Gentile 1923: obbligo scolastico fino ai 14 anni, classi differenziali, scuole speciali (1928).

3 – Il recupero, la cura

Anni 60: ben 3 interventi normativi per incrementare le scuole speciali, le classi differenziali.

La disabilità è percepita come malattia sociale, una minaccia alla vita di classe.
Si afferma la figura del Neuropsichiatra Infantile.

4 – L'inserimento

Legge 118/1971: diritto delle persone disabili a frequentare la scuola pubblica ma in assenza di interventi, senza metodi e strategie.

5 - Il cammino verso l'Integrazione

1975: il Documento Falcucci diventa la Legge 517/1977 che abolisce le classi differenziali, introduce la figura dell'insegnante di sostegno, mette al centro della scuola l'evoluzione scolastica di tutti gli alunni.

Tappa fondamentale di questo percorso è la Legge 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, punto di svolta rispetto alla scarsa accezione della disabilità fino a quel momento nel sentire comune.

Dove siamo arrivati

Quadro normativo di riferimento attuale per l'inclusione:

Legge 5 febbraio 1992 n.104

La Direttiva 27 /12/2012

Legge 13 luglio 2015 n.107 da cui

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66
(c.d. Decreto inclusione)

La legge 104/92

è la legge-quadro di tutela dei soggetti diversamente abili il cui scopo è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e della socializzazione e integrazione.

E' un punto di forza della scuola italiana, realizza una comunità accogliente e si riferisce al singolo.

La Direttiva 27/12/2012 sancisce

la personalizzazione dell'insegnamento

i bisogni educativi speciali

il percorso di inclusione

il gruppo di lavoro dell'istituto

amplia i benefici previsti dalla **Legge 170/2010 (per il DSA)** a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, cioè a tutte le differenti problematiche che non vengono o non possono essere certificate ai sensi della **Legge 104/92** e che non danno diritto ai benefici previsti dalla legge-quadro e quindi non danno diritto all'insegnante di sostegno.

DISABILITA'

LEGGE 104/92 con certificazione e diagnosi

DOCENTE DI SOSTEGNO

REDAZIONE DEL P.E.I.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DSA (LEGGE 170/2010)

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI non certificabili

SVANTAGGIO socio-economico, linguistico, culturale

BES (Direttiva 27/12/2012)

REDAZIONE DEL P.D.P.

Per la **Direttiva 27/12/2012**, fermo restando l'obbligo di certificazione per l'esercizio dei diritti conseguenti alle **situazioni di Disabilità e di DSA**,
è compito doveroso dei **Consigli di classe** indicare **in quali altri casi** è opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica o di misure compensative o dispensative.

Il principio **dell'individualizzazione**

assicura a tutti i componenti del gruppo classe l'uguaglianza delle opportunità, sia di accesso che di successo, mira a costruire interventi tarati a livello individuale per raggiungere quegli obiettivi ritenuti irrinunciabili per l'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.

La **personalizzazione**

mira a delineare percorsi differenti in base alle caratteristiche cognitive di ciascun soggetto (stili cognitivi, di apprendimento), le modalità e gli strumenti impiegati valorizzano la specificità della persona, la diversità di ognuno.
Le prassi didattiche degli insegnanti utilizzeranno entrambe.

Il Piano per l'inclusione,

è uno **“strumento di progettazione”** dell'offerta formativa delle scuole **"in senso inclusivo**, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”

Il P.D.P. Piano Didattico Personalizzato

è lo strumento in cui si possono includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli

minimi / essenziali / irrinunciabili

richiesti per le competenze in uscita; per la sua attivazione è necessaria la deliberazione del Consiglio di classe, la firma dei docenti e della famiglia.

Il P.E.I. Piano Educativo Individualizzato

è il documento nel quale vengono descritti in maniera integrata e condivisa gli interventi predisposti per l'alunno in condizione di disabilità, per tutto il corso dell'anno scolastico, sulla base della **certificazione medica**, che identifica la natura della condizione del soggetto con disabilità, e della **diagnosi funzionale**, in cui vengono descritte le potenzialità del soggetto in relazione a diversi aspetti: cognitivo, affettivo relazionale, linguistico-sensoriale, ecc. Sulla scorta di queste informazioni, congiuntamente agli esperti clinici, i docenti in collaborazione con i genitori elaborano il P.E.I.

Il P.E.I. Piano Educativo Individualizzato

viene elaborato dopo un' iniziale osservazione sistematica dell'alunno con disabilità - di norma non superiore a due mesi - durante la quale si definisce e si attua il progetto di integrazione scolastica che come obiettivo lo sviluppo della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il termine per la stesura del P.E.I. è entro il mese di ottobre, ai sensi del D.lgs. 66/2017 e confermata dal D.lgs. 96/2019. Va regolarmente verificato negli interventi predisposti. Nel passaggio tra i vari gradi di scuola, esso viene trasmesso alla nuova scuola di frequenza, è buona prassi anticiparlo da interlocuzioni tra i docenti delle scuole interessate.

Il P.E.I. Piano Educativo Individualizzato

descrive gli obiettivi educativi, di apprendimento raggiungibili, riferiti alle aree e alle funzioni, le attività proposte, i metodi, i tempi che occorrono, gli interventi previsti, gli spazi da utilizzare, i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento, l'indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell'extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. Non da ultimo vanno indicate le forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I.

Il D.lgs.n.66/2017

è il decreto attuativo di una delle deleghe della Legge 107/2015, definisce nuove norme riguardanti l'inclusione scolastica degli studenti in condizioni di disabilità e l'obiettivo fondamentale è quello di garantire una scuola sempre più accogliente ed inclusiva .

L'art.7 del decreto aggiorna le funzioni del P.E.I. Apre alla contitolarità dei docenti e alla corresponsabilità educativa di tutte le figure che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, esplicita modalità didattiche e di valutazione, indica tempi e modalità di verifica.

L'art.9 del decreto si riferisce al Piano per l'inclusione , riferimento importante per il miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Il d.lgs. 66/2017... 96/2019 novità o conferme?

Cambia la *Diagnosi funzionale* sostituita dal *Profilo di funzionamento* che avrà come riferimento l'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute)

Riprende il *Progetto individuale* (redatto dall'Ente locale su richiesta degli interessati) che seguirà la persona anche dopo la scuola.

Il P.E.I. Piano Educativo Individualizzato

(la normativa recente)

Il 29 dicembre 2020 è stato emanato il Decreto Interministeriale n.182 , lavoro comune tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia e Finanze, con cui l'Amministrazione centrale ha inteso uniformare a livello nazionale la modalità di redazione e di conseguenza il modello di Piano Educativo Individualizzato, distinguendolo per ordine e grado di scuola; il decreto è corredato di **Linee Guida**, di scheda di individuazione del **Debito di funzionamento**, vale a dire dell'individuazione delle criticità che limitano di fatto il funzionamento dell'alunno e che necessitano di strategie tali da limitare l'impatto nelle sue funzioni; è allegata al modello la scheda per l'indicazione delle risorse per il sostegno richieste.

La sentenza del T.A.R. del Lazio n.9795 del 4 settembre 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di alcune associazioni di famiglie e docenti di sostegno, dispone l'annullamento del D.I. 182/2020 ritenendo fondate le criticità sia sul piano formale che procedurale e sostanziale in merito ad alcune tematiche

- composizione dei G.L.O.
- assenza di criteri di uniformità e coerenza nella redazione della certificazione e del profilo di funzionamento
- esonero o riduzione dell'orario scolastico
- assegnazione delle ore di sostegno

La Nota della Direzione generale del Ministero dell'Istruzione prot. 2044 del 17 settembre 2021

L'Amministrazione Centrale, nel ribadire l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica degli alunni con disabilità nel rispetto delle norme della Carta costituzionale e del diritto allo studio, fornisce alcune indicazioni per il prosieguo dell'anno scolastico:

rimane in vigore il D.lgs.n.66/2017 riguardo

- alle modalità di redazione, di partecipazione, di verifica del P.E.I. (art.7 c.2);
- alla composizione dei Gruppi di lavoro per l'inclusione (art.9-10-11)

Indicazioni operative per il corrente anno scolastico

- ▶ Si utilizzeranno i modelli di P.E.I. già in uso presso le Istituzioni scolastiche nell'a.s. 2019.20 tenendo in debita considerazione quanto riportato dagli art. 7 e 9 del d.lgs 66/2017 e non entrando in contrasto con quanto indicato nella Sentenza del T.A.R. in precedenza indicata e riguardo a:
- ▶ Composizione e funzioni del G.L.O. Nessun limite agli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa.
- ▶ Non può essere prevista per gli alunni con disabilità una frequenza ridotta dovuta a prestazioni sanitarie o terapie senza possibilità di recupero.

Indicazioni operative per il corrente anno scolastico

- ▶ Non può essere previsto un esonero generalizzato dalle materie scolastiche, o attività laboratoriali separate dal resto della classe, in contrasto con quanto disposto dal D.lgs.62/2017 che prevede l'esonero solo per gli alunni con D.S.A. (disturbo specifico di apprendimento) e in casi particolari.
- ▶ Le assegnazioni per le ore di sostegno, in assenza di modifica alla modalità di accertamento previste dal Decreto 182/2020 ed in attesa delle Linee Guida del Ministero della Salute, saranno determinate secondo le consolidate prassi.

Un invito alla riflessione:

Disabilità come condizione non condanna

“Imparare mi fa bene perché ritrovo in me quello che prima non c’era”

Ufficio XI Ambito territoriale di Reggio Emilia

Integrazione e Sostegno

Attività, funzioni e azioni alle scuole

Referente: Antonietta Cestaro

integrazione.sostegno.re@istruzioneer.gov.it

Buon lavoro e grazie per l'attenzione